

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

18/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Affidamenti in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica – Nuovo formulario per la richiesta di parere ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n.168 - provvedimento n. 22226 dell’11 aprile 2011 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato	2
Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy	4
Approvato in Senato un disegno di legge sulla valorizzazione del verde negli spazi urbani	5
8 maggio – “Biciday” – Giornata nazionale della bicicletta	5
Nuovo Decreto Legislativo sui Reati Ambientali	6
I Comuni esclusi dal patto di Stabilità possono ricorrere ai contratti di collaborazione coordinata o a progetto, a prescindere dal turnover, fermo restando il limite della spesa 2004 – Corte dei Conti sezioni riunite	7

Affidamenti in house di servizi pubblici locali di rilevanza economica – Nuovo formulario per la richiesta di parere ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n.168 - provvedimento n. 22226 dell’11 aprile 2011 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato

L' Autorità garante della concorrenza e del mercato ha diffuso le nuove procedure per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, per gli affidamenti in house (con particolare riferimento al servizio idrico integrato) in sostituzione della precedente adottata nel 2008.

Ambito di applicazione

Le nuove procedure si applicano agli Enti che effettuano la scelta dei modelli gestionali dei servizi pubblici locali di rilevanza.

Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica

Si definiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica tutti quelli aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale.

Modelli di affidamento dei Servizi Pubblici Locali

L'art. 23-bis, dopo aver stabilito al comma 2 il principio generale per cui l'affidamento dei servizi pubblici locali deve essere effettuato, in via ordinaria, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, al successivo comma 3 prevede la possibilità di derogare a tale regola laddove sussistano "particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento" che "non permettono un efficace e utile ricorso al mercato".

L'affidamento, nei casi disciplinati dal comma 3 dell'art. 23-bis, deve avvenire "nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria". Tali principi riconducono l'utilizzabilità dell'istituto dell'affidamento diretto ad ipotesi eccezionali. Ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia e che qualificano il rapporto tra l'Ente competente e la società affidataria si aggiungono quelli esogeni inerenti le "particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento", in maniera tale da circoscrivere ulteriormente l'ambito di applicazione dell'affidamento diretto attraverso modalità *in-house*.

Con esclusivo riferimento ai servizi relativi al settore idrico, l'art. 4, comma 2, del Regolamento prevede che l'ente affidante possa rappresentare "specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione «in house» non distortiva della concorrenza, ossia comparativamente non svantaggiosa per i cittadini rispetto a una modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento: a) alla chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimenti da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico; b) al reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento; c) all'applicazione di una tariffa media inferiore alla media di settore".

Presentazione della richiesta di parere

L'Ente competente che intenda affidare un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 3, del Decreto Legge n. 112/2008 deve presentare una richiesta di parere, utilizzando il "Formulario per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 23 *bis* del D.l. n. 112, del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133, del 6 agosto 2008" o, per il settore idrico, il "Formulario per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168", corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Verdi 6/A, 00198 Roma, prima della delibera con la quale l'Ente stesso affiderà il servizio ed in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere.

L'Ente competente deve fornire all'Autorità almeno:

- a) una relazione contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la convenienza dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica;
- b) informazioni circa le modalità con le quali sono resi pubblici gli elementi di cui al punto *sub a*);
- c) tutte le indicazioni soggettive relative all'impresa/e interessata/e;
- d) dati relativi al tipo ed al valore dei servizi in questione;
- e) l'atto costitutivo, lo statuto e le informazioni relative al campo di attività della società affidataria;
- f) informazioni concernenti le caratteristiche economiche del settore o del mercato tali da giustificare l'affidamento *in-house*;
- g) indicazioni in merito ai principali concorrenti;
- h) indicazioni in merito alle eventuali forme di finanziamento o di sussidio dell'attività oggetto di affidamento e delle attività a questa connesse.

Affidamenti nel settore idrico

Con riferimento ai servizi relativi al settore idrico, gli Enti competenti possono avvalersi della facoltà disciplinata all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 168/2010. In tal caso, essi devono fornire all'Autorità - mediante la compilazione dell'apposito "Formulario per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168" - una relazione dalla quale risulti la sussistenza di tutte le condizioni di efficienza di cui all'art. 4, comma 2, nonché la dimostrazione dell'insussistenza di modelli alternativi di gestione che garantiscano condizioni più vantaggiose.

A tal fine, in relazione al criterio di valutazione previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c), del Regolamento, l'Autorità potrà avvalersi della collaborazione della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.R.I.) per l'individuazione della "tariffa media di settore".

Nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, l'ente affidante verifica annualmente il rispetto delle condizioni che legittimano l'affidamento *in house* e invia all'Autorità gli esiti di tale verifica ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 168/2010.

Rilascio del parere

L'Autorità rilascia il parere di cui all'art. 23-*bis*, comma 4, del Decreto Legge n. 112/2008 entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dalla richiesta avanzata dall'ente competente, purché la medesima contenga tutte le informazioni previste dal formulario e sia corredata degli allegati e di tutti gli elementi essenziali ad una completa valutazione da parte dell'Autorità. In caso di incompletezza delle informazioni fornite dall'Ente, l'Autorità può fissare un termine per il completamento della richiesta di parere. In tal caso, il termine di sessanta giorni previsto per il rilascio del parere decorre nuovamente dal ricevimento delle informazioni complete.

In ogni caso, qualora lo ritenga necessario, l'Autorità può richiedere all'Ente ulteriori informazioni ai fini della valutazione.

Il modello di formulario è reperibile su: <http://www.agcm.it/stampa/news/5523-bollettino-122011.html>

Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy

L'Autorità Garante per la privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento, reperibile su: <http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1804225>, in corso di pubblicazione su G.U., che ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e-mail etc.).

Dati utilizzabili senza consenso.

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all'estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).

I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.

Dati utilizzabili con il previo consenso.

E' necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono essere utilizzati solo se l'abbonato ha preventivamente manifestato la sua disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate. Sono ugualmente utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte di legge, raccolte di firme).

Dati non utilizzabili.

Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali.

Informazione ai cittadini.

I cittadini devono essere informati sull'uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato, l'informativa va data al momento del primo contatto o all'atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell'informativa fino al 30 settembre 2011.

Approvato in Senato un disegno di legge sulla valorizzazione del verde negli spazi urbani

Dal sito del Ministero dell'Ambiente:

Il Senato ha approvato un DDL sulla valorizzazione del verde negli spazi urbani.

Il disegno di legge introduce la "Giornata nazionale degli alberi" che si svolgerà ogni anno il 21 novembre e che sostituisce la "Festa degli Alberi".

Nella "Giornata Nazionale degli Alberi" le istituzioni scolastiche cureranno, in collaborazione con i Comuni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora di piantine, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano e preferibilmente di provenienza locale. Ogni anno la Giornata nazionale degli alberi sarà intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale.

Inoltre il decreto punta a rendere effettivo per i comuni l'obbligo di piantare un albero per ogni bambino nato o adottato modificando la normativa vigente e rendendola più cogente per i sindaci. In particolare si abbreviano i tempi per la messa a dimora dell'albero portandoli da 12 mesi a 30 giorni. Fra le altre previsioni del decreto la valorizzazione degli alberi di particolare valore storico che rappresentano un grande patrimonio per la nostra cultura e per il nostro ambiente.

Ulteriori informazioni su <http://www.minambiente.it>

8 maggio – “Biciday” – Giornata nazionale della bicicletta

Dal sito del governo:

Agevolare l'uso della bicicletta nelle città, con nuovi percorsi ciclabili, competizioni non agonistiche, incontri, dibattiti e, in generale, quanto serve per promuovere la mobilità a due ruote.

Il disegno di legge approvato dal consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 istituisce la giornata nazionale della bicicletta per la seconda domenica di maggio.

Saranno previste iniziative volte ad agevolare la percorribilità nelle città, individuando percorsi ciclabili e la chiusura al traffico veicolare di alcune aree. Saranno inoltre favorite, da parte di Enti ed Istituzioni, competizioni non agonistiche per adulti e bambini, incontri, dibattiti ed attività di animazione volti alla valorizzazione del ruolo della mobilità ciclabile nella storia e cultura nazionale ed all'educazione dei ciclisti al rispetto del codice della strada.

Il disegno di legge prevede, inoltre che negli edifici adibiti a pubbliche funzioni, con attività al pubblico, che le amministrazioni riservino apposite aree per le biciclette degli utenti, segnalandone sui propri siti istituzionali l'esistenza e l'ubicazione. Nelle vetture tranviarie, nei giorni festivi e feriali senza limiti di orario o di numero, potranno essere trasportate biciclette pieghevoli. Le amministrazioni locali dovranno prevedere parcheggi per biciclette in ogni stazione metro di nuova realizzazione, per favorire e facilitare lo scambio bici-treno.

Quest'anno il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in occasione della 2^a edizione della Giornata Nazionale della Bicicletta, indice il "Concorso Premio Bicity" al fine di promuovere la mobilità sostenibile nelle città, riservando esclusivamente alle biciclette, strade, piazze, luoghi di pregio ambientale, artistico, storico e architettonico per sottolineare come la bicicletta sia il mezzo di locomozione più pulito e a impatto zero.

Nuovo Decreto Legislativo sui Reati Ambientali

Dal sito del Governo:

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 7 aprile ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo che da una parte introduce sanzioni per chi uccide, distrugge, preleva o possiede, fuori dai casi consentiti, esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto.

Da una parte introduce le nuove fattispecie di reato nel codice penale, inserendo gli articoli 727-bis e 733-bis, dall'altra estende la responsabilità delle persone giuridiche a tutti quegli illeciti commessi in violazione delle norme a tutela dell'ambiente e posti in essere anche da propri dipendenti, dalla commissione dei quali devono aver tratto vantaggio o avuto interesse.

Tutte le condotte illecite vengono suddivise in tre grandi aree a seconda della gravità per poi applicare

le sanzioni di natura pecuniaria secondo il meccanismo delle quote. In alcuni casi considerati più gravi e cioè per le infrazioni al "Codice dell'ambiente" e per quelle derivanti da inquinamento provocato da navi è prevista anche l'applicazione, per un massimo di 6 mesi, delle sanzioni interdittive.

Lo schema di decreto è reperibile su :

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/reati_ambientali/

I Comuni esclusi dal patto di Stabilità possono ricorrere ai contratti di collaborazione coordinata o a progetto, a prescindere dal turnover, fermo restando il limite della spesa 2004 – Corte dei Conti sezioni riunite

La Corte dei Conti a Sezioni riunite (N. 20/CONTR/11 del 4 aprile 2011) ha adottato una pronuncia alla luce della quale i piccoli comuni sono legittimati a ricorrere ai contratti di co.co.co o a progetto.

Infatti la Corte afferma che, fermo restando il limite della spesa "storica" riferito al 2004, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità possono, quindi, procedere all'instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione anche se non vi siano state corrispondenti cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'anno precedente, a condizione che:

- detti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma abbiano carattere temporaneo nelle more di un'adeguata programmazione del personale e di una riorganizzazione degli uffici anche in forma associata;
- l'esercizio di funzioni pubbliche indefettibili venga assicurato - prioritariamente e a regime - mediante la previsione in organico di adeguato e qualificato personale;
- il ricorso a tali forme di collaborazione non costituisca occasione di elusione dei limiti di spesa previsti in tema di contenimento di spesa pubblica e, in particolare, di incarichi di consulenza.

Inoltre, prosegue la Corte:

Il reiterato affidamento a personale esterno o la ripetuta instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per programma, oltre i limiti ordinamentali e a loro stessi connaturali, rischia - altrimenti - di svilire la stessa organizzazione ed attività amministrativa a danno di un ordinato svolgimento della funzione amministrativa ad essa sottesa, ben potendo rilevare anche sotto il profilo della responsabilità amministrativo contabile di chi ha posto in essere simili condotte.

Quanto al possibile esercizio in forma associata di funzioni pubbliche, è auspicabile, poi, che le regioni, nell'ambito della propria competenza legislativa concorrente e residuale, provvedano all'individuazione con legge regionale della "dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali" (art. 14, comma 30, del DL n. 78 del 2010; art. 117, comma 2, lett. p) e art. 118, comma 2, della Costituzione) secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese e che i comuni avviino, a loro volta, l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla normativa regionale.

Tanto più che l'art. 14, comma 28, del più volte citato DL n. 78 del 2010, stabilisce che *"Le funzioni fondamentali dei comuni ... sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ... Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti"*.

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione va, inoltre, fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali, anche ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (come sostituito dall'articolo 46, comma 3, del DL 25 giugno 2008 , n. 112, in sede di conversione con legge 6 agosto 2008, n. 133).

Bergamo, 18 aprile 2011

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord